



Bruxelles, 22 maggio 2017
(OR. en)

9355/17

Fascicoli interistituzionali:
2016/0288 (COD)
2016/0286 (COD)

TELECOM 129
COMPET 420
MI 432
CONSOM 221
CODEC 841

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9138/17 TELECOM 117 COMPET 341 MI 411 CONSOM 207 CODEC 794
n. doc. Comm.:	12252/1/16 TELECOM 165 COMPET 486 MI 578 CONSOM 215 IA 72 CODEC 1269 REV 1 12257/16 TELECOM 166 COMPET 489 MI 579 CONSOM 216 IA 73 CODEC 1273
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza maltese. Sulla base delle discussioni svoltesi nel corso degli ultimi mesi, riporta lo stato di avanzamento dei lavori svolti finora dagli organi preparatori del Consiglio nell'esame della proposta in oggetto al fine di informare i ministri e richiamare l'attenzione sulle questioni che richiederanno ulteriori discussioni.

La relazione chiarisce le questioni individuate durante l'analisi della valutazione d'impatto relativa alla proposta di direttiva CODE e alla proposta di regolamento BEREC e durante il primo esame della direttiva CODE. Illustra inoltre i progressi compiuti nelle parti della direttiva CODE riguardanti i servizi e l'accesso, in merito alle quali la presidenza è stata in grado di presentare varie proposte di compromesso, e presenta una sintesi delle questioni ancora da affrontare. I progressi sulla proposta di regolamento BEREC sono esaminati solo in relazione alla valutazione d'impatto e all'assetto istituzionale.

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 settembre 2016 nel contesto della Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione ha adottato il pacchetto sulla connettività. Tale pacchetto, elemento fondamentale del secondo pilastro della strategia volta a creare un ambiente in cui le reti e i servizi digitali possano prosperare così da portare l'Europa, i suoi cittadini e le sue imprese nell'era della società dei Gigabit, includeva in particolare due proposte strettamente correlate:
 - a. la proposta di *direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*¹ (CODE) avente come base giuridica l'articolo 114 del TFUE. Tale proposta mira al conseguimento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a garantirne il funzionamento;
 - b. la proposta di *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche*² (BEREC).
2. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce norme e obiettivi comuni a livello dell'UE sulle modalità di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche. Si applica ai fornitori sia di reti che di servizi. La proposta di rifusione aggiorna tali norme per tenere conto delle evoluzioni in materia di tecnologia, mercato e consumatori e delle reti e per salvaguardare la scelta del consumatore, proponendo al contempo ulteriori misure propizie agli investimenti. Le misure principali comprendono un certo grado di deregolamentazione, l'allargamento dell'ambito di applicazione ai nuovi strumenti di comunicazione (i cosiddetti servizi "over-the-top", ossia al di sopra delle reti) e anche la nuova regolamentazione a sostegno della diffusione della prossima generazione di reti come il 5G.
3. Sotto la presidenza slovacca, dopo la prima presentazione delle proposte e della valutazione d'impatto comune il 22 settembre e il 4 ottobre 2016, il 22 novembre 2016 il gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (TELE) del Consiglio ha esaminato nel dettaglio la valutazione d'impatto e il 29 novembre 2016 ha avviato l'esame delle finalità, degli obiettivi e delle definizioni.

¹ Doc. 12252/1/16

² Doc. 12257/16

4. Al Parlamento europeo Pilar del Castillo (ITRE, PPE) e Dita Charanzova (IMCO, ALDE) sono state nominate relatrici.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla direttiva CODE il 26 gennaio 2017³ e sul regolamento BEREC il 25 gennaio⁴, mentre il Comitato delle regioni ha reso il suo parere sulla CODE l'8 febbraio 2017⁵.

II. VALUTAZIONE D'IMPATTO

6. In linea generale le delegazioni accolgono con favore la decisione di riformare la legislazione in materia di telecomunicazioni e l'analisi fornita in termini di qualità e quantità. Nel complesso l'accoglienza è differente, di gran lunga migliore, rispetto alla precedente iniziativa della Commissione (proposta iniziale per un mercato unico delle telecomunicazioni).
7. Ciononostante le delegazioni continuano a sollevare alcune questioni che riguardano principalmente i punti seguenti:
 - a) la misura in cui la valutazione d'impatto rispetta **i principi di una migliore regolamentazione** (ad esempio un fallimento del mercato o un danno per i consumatori comprovati, la deregolamentazione ove possibile), in particolare nei settori in cui si propone l'estensione della regolamentazione ai mercati più recenti (ad esempio i servizi indipendenti dal numero);
 - b) non è stata prestata adeguata considerazione alla flessibilità necessaria per affrontare **le questioni a livello regionale o nazionale, né ai potenziali impatti a livello locale**, ad esempio sulla gestione dello spettro nel contesto delle frontiere esterne dell'UE; e
 - c) il rispetto del **principio di sussidiarietà**, in particolare per quanto concerne l'assetto istituzionale.
8. Sono inoltre state espresse preoccupazioni riguardo a **settori specifici** della valutazione d'impatto e proposte pertinenti:

³ PARERE TEN/612 26.1.2017 SESSIONE PLENARIA

⁴ PARERE TEN/613 25.1.2017 SESSIONE PLENARIA

⁵ CdR: SEDEC-VI/018 - Parere dell'8-9 febbraio 2017 - "Riesame del pacchetto telecomunicazioni"

- a) la spiegazione e la giustificazione della portata della **riforma istituzionale** sono generalmente considerate insufficienti nell'illustrare il problema che la proposta intende affrontare e il valore aggiunto dell'opzione raccomandata;
 - b) nell'esaminare le opzioni per migliorare l'armonizzazione **dello spettro**, la valutazione d'impatto attribuirebbe un'eccessiva importanza ai benefici della riforma strutturale senza fornire sufficienti spiegazioni e analisi. Alcuni Stati membri hanno inoltre messo in dubbio la rappresentatività delle risposte alla consultazione pubblica della Commissione che sono state utilizzate come base per le proposte;
 - c) alcuni Stati membri hanno rilevato i limiti della valutazione d'impatto nell'illustrare le scelte dei finanziamenti e l'impatto finanziario del finanziamento all' **obbligo di servizio universale (OSU)** proposto, e hanno manifestato preoccupazione riguardo all'assenza di analisi dei vantaggi di tali modifiche. La Commissione ha pubblicato ulteriori studi sull'OSU ma questi non dissipano le preoccupazioni;
 - d) alcuni Stati membri considerano insufficienti gli elementi di prova per distinguere tra i **servizi di comunicazione elettronica** basati sul numero e quelli indipendenti dal numero, soprattutto per la crescente tendenza ad abbandonare i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero a favore di quelli indipendenti dal numero. Tali Stati membri pertanto mettono in dubbio l'adeguatezza della proposta alle esigenze future;
 - e) un numero considerevole di Stati membri lamenta la mancanza di prove del fatto che la scelta di **armonizzazione massima** operata dalla Commissione non danneggerebbe i consumatori, soprattutto dal momento che gli Stati membri avrebbero meno flessibilità per reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato;
 - f) gli elementi di prova a sostegno delle proposte riguardanti il **coinvestimento** non contengono dettagli sufficienti circa i modelli in questione o i pareri del settore;
 - g) alcuni Stati membri hanno chiesto perché tra le opzioni della valutazione d'impatto non siano state incluse proposte per affrontare la questione dei **duopoli**.
9. Tra tali questioni la riforma istituzionale e lo spettro sono i settori che destano le maggiori preoccupazioni.

III. STATO DEI LAVORI E PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

10. La proposta di direttiva **CODE** e la **proposta di regolamento BEREC** rispecchiano la portata dell'ambizione strategica. Nel loro insieme i testi modificati coprono oltre 300 pagine. Ciononostante, e tenendo conto dell'importanza di dare rapidamente nuove regole al mercato per agevolare la trasformazione digitale dell'Europa per i cittadini e le imprese, **la presidenza maltese ha inteso progredire speditamente sul codice al fine di permettere alla presidenza estone entrante di avviare i negoziati con il Parlamento europeo in autunno.**
11. I principali obiettivi della presidenza sono stati:
 - a) concludere il primo esame della direttiva CODE entro aprile 2017; e
 - b) avvicinare alcune parti della CODE alla posizione del Consiglio in occasione del Consiglio TTE di giugno.
12. La presidenza ha scelto di dividere i lavori in quattro sezioni: **Servizi, accesso, spettro e assetto istituzionale e altre questioni.** La Commissione ha presentato le proposte attraverso i documenti di riflessione utilizzando questo approccio, e ciò si è rivelato utile per strutturare l'esame del codice.
13. Nel corso della presidenza maltese, tra gennaio e maggio, **21 riunioni del gruppo** sono state dedicate all'esame della proposta della Commissione o dei testi di compromesso della presidenza. Le sezioni seguenti svilupperanno ulteriormente i notevoli progressi compiuti in ciascuna parte.

14. Nel corso delle discussioni è stato precisato che **tutte le sezioni sono interconnesse e che, in ultima analisi, dovranno essere approvate come un pacchetto coerente**. Occorre pertanto essere consapevoli del fatto che, anche se la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori registra un certo grado di consenso o di accordo a livello di gruppo, vale comunque il principio secondo cui **nulla è concordato finché tutto non è concordato**. Ne è un esempio l'impatto delle disposizioni istituzionali sull'insieme delle sezioni, ragion per cui i **riferimenti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle autorità competenti** che figurano nelle ultime proposte della presidenza sono indicati tra **parentesi quadre** in attesa di ulteriori discussioni. Un altro esempio è dato dalla necessità di fare un passo indietro per assicurare che l'insieme delle disposizioni resti coerente con gli obiettivi generali della direttiva CODE di facilitare gli investimenti e la concorrenza per ampliare la connettività, continuando a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

III.1. Servizi (articoli 40 e 41, articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e articoli da 79 a 108)

15. La presidenza ha posto in primo luogo l'accento sugli elementi del codice relativi ai servizi. Tali disposizioni comprendono gli aspetti legati alla sicurezza, nonché i seguenti elementi della parte III della proposta: obblighi di servizio universale, numeri e diritti degli utenti finali.
16. Le proposte della Commissione mirano ad aggiornare il regime esistente tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel mercato dall'introduzione dell'attuale regime nel 2009. Ad esempio, esse pongono al centro degli obblighi di servizio universale l'obbligo di fornire una connessione **Internet funzionale a prezzi accessibili, eliminando al contempo la possibilità di ricorrere a finanziamenti settoriali**; aggiornano le disposizioni in materia di numerazione per includere i **numeri non geografici** e migliorano le condizioni dei diritti di uso. Tuttavia, i principali cambiamenti interessano il settore dei diritti degli utenti finali, con la modifica della **portata** dei servizi di comunicazione elettronica e la proposta di procedere a **un'armonizzazione massima**. Questo titolo comprende anche nuovi elementi relativi ai **pacchetti**, tenuto conto dell'evoluzione delle offerte "triple-play" o addirittura "quadruple-play" in molti mercati.

17. A livello di gruppo è stato trattato un numero rilevante di questioni, tra cui le disposizioni atte a rendere il testo maggiormente adeguato alle esigenze future. **La presidenza ritiene che le ultime proposte di compromesso riflettano questo punto sotto molti aspetti e costituiscano pertanto una base importante in vista di una futura posizione del Consiglio. Allo stesso tempo** è altresì chiaro che i progressi realizzati su altri fascicoli relativi al mercato unico digitale, in particolare per quanto riguarda la **direttiva sul contenuto digitale**, che potrebbe anch'essa fissare norme relative a contratti e operatori "over-the-top", potrebbero parzialmente incidere sul testo attuale. Di conseguenza, potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni sulla sezione in esame una volta che saranno stati compiuti progressi rispetto ad altre sezioni della direttiva CODE. Le principali questioni discusse sono delineate in appresso.

III.1.a. Sicurezza (articoli 40, 41)

18. L'obiettivo degli articoli in oggetto ha riscosso un ampio sostegno in sede di gruppo. Il lavoro della presidenza è consistito principalmente nel massimizzare la coerenza con la direttiva NIS⁶. La presidenza ha inoltre proposto di inserire una disposizione tratta dall'articolo 17 della proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche⁷ nell'ottica di riunire in un unico testo tutti gli elementi relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Alla luce delle osservazioni formulate nella riunione del gruppo del 19 maggio, la presidenza ritiene che il punto in esame necessiti soltanto di un'ulteriore messa a punto.

⁶ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

⁷ Doc. 5358/17

III.1.b. Obblighi di servizio universale (articoli da 79 a 86)

19. La proposta della Commissione di aggiornare gli obblighi di servizio universale per **eliminare obblighi obsoleti** (ad esempio, telefoni pubblici a pagamento, servizi di consultazione degli elenchi) e includere **l'accessibilità economica di un servizio di accesso funzionale a Internet** è stata accolta con favore e precisata ulteriormente nei compromessi della presidenza. Tuttavia, la proposta secondo cui gli Stati membri potrebbero finanziare gli obblighi di servizio universale esclusivamente attraverso i rispettivi bilanci nazionali è stata respinta energicamente. Pertanto, è **stata ripristinata la flessibilità che consente potenzialmente di finanziare gli obblighi di servizio universale tramite finanziamenti settoriali** a norma del quadro vigente. Alcuni Stati membri chiedono ancora una maggiore flessibilità per quanto riguarda la possibilità di designare un fornitore di servizi universali disponibili/a prezzi accessibili. Sebbene alcuni aspetti - come questo - che sono fonte di preoccupazione per alcuni Stati membri debbano ancora essere affrontati nel punto in esame e nei relativi considerando, la presidenza ritiene che l'accordo su questo punto sia imminente.

III.1.c. Gestione delle risorse di numerazione (articoli 87-91)

20. La proposta più sostanziale dalla Commissione in merito alle risorse di numerazione riguarda i numeri non geografici o "extraterritoriali". Tali risorse di numerazione possono rivestire una crescente importanza in particolare per la comunicazione da macchina a macchina. **Gli Stati membri chiedono innanzitutto chiarezza in merito a tale disposizione e, in secondo luogo, di assicurare che i lavori svolti in Europa non costituiscano una duplicazione degli sforzi a livello internazionale.** Il testo di compromesso mira a chiarire la proposta, anche per quanto riguarda le modalità con cui le autorità competenti dovrebbero interagire qualora sorgano problemi relativi all'uso di tali numeri, e propone la possibilità di attribuire determinati compiti al BEREC al fine di agevolare il lavoro degli Stati membri.

III.1.d. Diritti degli utenti finali (articoli da 92 a 108)

21. Con il sostegno delle delegazioni, la presidenza ha chiarito le **definizioni di cui all'articolo 2** onde evitare che i servizi per i quali la comunicazione è un elemento accessorio rientrino nell'ambito di applicazione. Ad esempio, un'applicazione bancaria di gestione dei conti bancari e dei pagamenti non rientrerebbe nell'ambito di applicazione ove includa anche un servizio di comunicazione tra il cliente e un rappresentante della banca. Questo approccio ha ricevuto ampio sostegno da parte degli Stati membri.
22. Il più recente compromesso chiarisce altresì che, per alcune disposizioni, oltre alle **microimprese e alle piccole imprese, anche le organizzazioni senza scopo di lucro potrebbero beneficiare degli stessi diritti dei consumatori**. Altri elementi di miglioramento interessano le modifiche volte a garantire che gli Stati membri non siano vincolati da norme che risultino meno favorevoli per i consumatori rispetto a quelle attualmente in vigore (ad esempio per quanto concerne le **disposizioni intese ad evitare bollette esorbitanti**) nonché i chiarimenti apportati alla **disposizione sui pacchetti**.
23. Le questioni più delicate sono tuttavia legate all'**ambito di applicazione** di tali disposizioni e al **livello di armonizzazione massima** proposto dalla Commissione.
24. **Per quanto riguarda l'ambito di applicazione**, la Commissione propone di precisare l'attuale definizione di servizi di comunicazione elettronica introducendo categorie come i servizi di accesso a Internet e i servizi di comunicazione interpersonale. Non tutte le disposizioni sui diritti degli utenti finali sono applicabili alla totalità di queste categorie di servizi. Alcune disposizioni sono applicabili soltanto ai servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero e/o ai servizi di accesso a Internet.

25. Fin dall'inizio delle discussioni, nonostante il sostegno degli Stati membri al principio secondo cui servizi equivalenti dovrebbero essere oggetto di una regolamentazione equivalente e all'idea che la direttiva debba essere adeguata alle esigenze future, le **delegazioni si sono mostrate divise sulla questione**. Da un lato, alcuni Stati membri hanno sottolineato che non sono stati adottati elementi di prova (anche in materia di danno al consumatore) per giustificare la regolamentazione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, e che qualsiasi **regolamentazione potrebbe pregiudicare l'innovazione, la creazione di nuove imprese** e, di conseguenza, l'economia dell'UE. Dall'altro lato, alcuni Stati membri hanno convenuto che non vi è alcun motivo per non applicare le disposizioni che, a loro avviso, non creano un onere eccessivo, soprattutto quando i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero offrono servizi con caratteristiche simili ai servizi basati sul numero.
26. Nella sua proposta di compromesso, la presidenza ha specificato che le norme applicabili ai servizi dovrebbero essere **basate sulle caratteristiche pertinenti per gli utenti finali (ad esempio, qualità del servizio, durata del contratto, prezzo)** e non sulle definizioni dei vari tipi di servizi. Con questo approccio in materia di regolamentazione, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero sono soggetti a una **regolamentazione blanda, in quanto gli obblighi sono applicabili soltanto quando detti servizi presentano caratteristiche rilevanti ai fini della regolamentazione**. Ciò significa che, secondo la proposta della presidenza, **un cittadino beneficerebbe della medesima protezione nell'utilizzo di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica, senza doversi preoccupare di come o da chi è fornito tale servizio**.
27. La presidenza ritiene che **questo sia il giusto compromesso tra le posizioni divergenti delle delegazioni** che non vogliono includere i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nelle disposizioni sui diritti degli utenti finali, da un lato, e quelle che vogliono imporre obblighi a tali servizi, dall'altro. Tuttavia, un accordo definitivo sull'ambito di applicazione potrebbe richiedere ulteriori precisazioni nel testo, ad esempio mettendo in evidenza l'approccio basato sulle caratteristiche piuttosto che un approccio per tipo di servizio.

28. Per quanto riguarda il **livello massimo di armonizzazione**, alcuni Stati membri non si sono opposti a tale obiettivo, anche se alcuni hanno osservato che **potrebbe portare a un abbassamento delle tutele dei consumatori esistenti** nel loro paese o a una mancanza di flessibilità nell'affrontare la futura evoluzione del mercato. L'attuale soluzione di compromesso per l'**articolo 94** riconosce la necessità di fissare il principio della **armonizzazione massima per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero**, che spesso operano in tutta l'Unione senza appoggiarsi a una rete specifica. Tuttavia, **gli Stati membri restano divisi in merito al livello adeguato di armonizzazione per altri servizi di comunicazione elettronica e alcuni hanno evidenziato le loro preoccupazioni su una potenziale mancanza di parità di condizioni tra diverse tipologie di servizi. La proposta della presidenza rappresenta pertanto un'equa soluzione di compromesso sul merito.** Ad ogni modo, in futuro potrebbe essere necessario discutere compromessi alternativi, che prevedano ad esempio un'armonizzazione massima di default includendo nel contempo eccezioni in molte disposizioni sui diritti degli utenti finali.

III.1.e. Adeguare la direttiva alle esigenze future (articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e nuovo articolo 114, lettera a)

29. Poiché questo settore è caratterizzato da una rapida evoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, è importante che vi sia un elemento di flessibilità insito nel sistema, in modo che possa rispondere efficacemente alle sfide future. Per questo motivo **il compromesso comprende disposizioni per il monitoraggio degli sviluppi** in vista dell'introduzione, se del caso, di una legislazione mirata e del mantenimento della possibilità di estendere i requisiti di interoperabilità o di ridurre gli obblighi normativi. **Alcuni Stati membri sono ancora intenzionati a utilizzare questo strumento per raccogliere prove al fine di orientare qualsiasi decisione futura relativa all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto concerne l'inclusione nello stesso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.**
30. Le delegazioni potrebbero inoltre voler migliorare ulteriormente tali disposizioni rendendo la proposta più adeguata alle esigenze future. Ad esempio, l'equilibrio tra gli orientamenti, le competenze di esecuzione e i poteri delegati e la legislazione futura può giustificare una revisione che tenga conto dei risultati relativi ad accordi istituzionali e del livello di armonizzazione. Possono inoltre essere necessari ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni ai vari servizi, mediante aggiunte al testo stesso o attraverso orientamenti o atti di esecuzione della Commissione.

Conclusioni relative ai servizi

31. Le successive proposte di compromesso della presidenza hanno chiarito molti aspetti del testo e hanno aperto la strada alla riduzione della distanza tra le diverse posizioni all'interno del gruppo. Tuttavia, l'importanza delle questioni contemplate in questa sezione del codice rende necessario un equilibrio ben calibrato. **L'accordo finale su detta sezione dovrà quindi essere esaminato alla luce di una visione olistica della proposta.** Sebbene restino da affrontare questioni specifiche, quali l'ulteriore chiarimento dell'ambito di applicazione dei diritti degli utenti finali, in buona parte il testo di compromesso in questione avvicina in modo significativo posizioni inizialmente divergenti.

III.2. Accesso (articoli 22, da 32 a 34, 43, 44 e da 57 a 78)

32. Le proposte della Commissione relative all'accesso apportano revisioni significative al quadro, con l'obiettivo di garantire che esistano i giusti incentivi affinché sia gli operatori storici sia i concorrenti investano nelle nuove reti e infrastrutture al fine di migliorare la connettività in tutta Europa. Ciò comporta una regolamentazione più proporzionata, l'introduzione di un meccanismo specifico di sostegno ai coinvestimenti e il chiarimento dei poteri di regolamentazione. Gli Stati membri hanno accolto con favore l'orientamento di tali proposte e varie preoccupazioni sono state affrontate dalle modifiche suggerite.
33. Tali disposizioni sono state riesaminate e varie versioni dei possibili compromessi sono state discusse a livello di gruppo. Mediante tale processo si è affrontato un numero significativo di questioni e si è raggiunto un accordo su molti articoli o paragrafi. I settori per cui sono necessarie ulteriori discussioni sono esposti qui di seguito.

III.2.a. Mappatura geografica (articolo 22)

34. La Commissione propone l'introduzione di "aree di esclusione digitale" sulla base di mappature geografiche (articolo 22), elemento che è stato sostenuto, in linea di principio, dagli Stati membri. Tuttavia, sono emersi motivi di preoccupazione rispetto al fatto che la proposta sia eccessivamente prescrittiva e onerosa per le autorità di regolamentazione. Di conseguenza, la presidenza ha proposto un compromesso che prevede tale strumento importante ma **introduce una maggiore flessibilità per la sua attuazione**. Secondo la presidenza, salvo le discussioni nell'ambito dell'assetto istituzionale, sembra che saranno necessarie poche modifiche supplementari all'attuale proposta di compromesso.

III.2.b. Procedure per il mercato interno (articoli da 32 a 34)

35. La proposta contiene disposizioni che consentirebbero alla Commissione, con il sostegno del BEREC, di chiedere alle autorità nazionali di ritirare i progetti di misure (articolo 33). Gli Stati membri si sono opposti fermamente a tale proposta a causa della necessità, per le autorità nazionali, di disporre di una flessibilità sufficiente e delle preoccupazioni relative alla sussidiarietà. Di conseguenza, la proposta della presidenza **reintroduce le disposizioni attualmente in vigore secondo cui la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare raccomandazioni** per quanto riguarda la coerente applicazione delle misure correttive. La presidenza è del parere che vi sia un ampio consenso in merito a questo punto.

III.2.c. Poteri di regolamentazione e responsabilità (articoli da 59 a 60, a eccezione dell'articolo 59, paragrafo 3)

36. Un gran numero di Stati membri ha espresso il parere che **le autorità competenti debbano mantenere una certa flessibilità** per poter rispondere in modo efficace, in particolare per quanto concerne le specificità delle rispettive circostanze nazionali. Il problema diventa evidente soprattutto nell'articolo che precisa i poteri e le responsabilità delle autorità di regolamentazione in relazione all'accesso e all'interconnessione (articolo 59), che limita la portata dell'intervento teso ad affrontare le questioni in materia di accesso. La proposta della presidenza tenta di far sì che le autorità di regolamentazione dispongano della flessibilità necessaria per imporre misure più invasive laddove strettamente necessario. Il raggiungimento di un accordo su questo punto dipende fortemente dall'accordo sulla questione dell'oligopolio che viene discussa più avanti nel presente documento.

III.2.d. Accesso alle infrastrutture civili e alle risorse di rete (articoli 70 e 71)

37. La presidenza ha cercato di fare chiarezza per quanto riguarda i termini della priorità relativa degli interventi normativi. Molti Stati membri hanno voluto precisare che le autorità nazionali di regolamentazione non sono vincolate nella scelta degli obblighi di accesso da imporre. Tuttavia, si è altresì riconosciuto che, in linea di principio, **sarebbe preferibile minimizzare l'impatto di tali interventi** e che quindi l'intervento dovrebbe attenersi all'ordine di preferenza seguente: infrastrutture civili, accesso passivo e accesso attivo. La proposta della presidenza mira a chiarire questo principio di priorità, **garantendo nel contempo che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre le misure che ritengono appropriate**. L'ultimo compromesso richiederà ulteriori chiarimenti per colmare il divario tra gli Stati membri che chiedono maggiore flessibilità e quelli che vorrebbero rafforzare il sequenziamento.

III.2.e. Tariffe di terminazione (articolo 73)

38. La proposta della Commissione relativamente alle tariffe di terminazione contiene alcuni elementi positivi per il mercato unico, ma resta onerosa. Gli Stati membri ritengono che si possa fare di più. La presidenza propone quindi una **regolamentazione pienamente simmetrica, con un unico massimale a livello di Unione per ciascuna tariffa di terminazione di chiamate vocali su reti mobili e fisse**, che dovrebbe essere fissato dalla Commissione sulla base del recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente. Alcuni Stati membri mantengono riserve riguardo al compromesso proposto.

III.2.f. Coinvestimento (articolo 74)

39. La proposta della Commissione in merito al coinvestimento (**articolo 74**) è una delle principali misure volte ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture. **Gli Stati membri hanno accolto con favore l'obiettivo**, ma hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle **possibilità di manipolazione da parte degli operatori**. La proposta della presidenza cerca di rispondere a tali preoccupazioni, in primo luogo facendo in modo che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano della flessibilità necessaria per affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione dell'articolo. Sono necessari ulteriori lavori per limitare le possibilità di manipolazione e il rischio di frammentazione del mercato interno.

III.2.g. Oligopoli

40. Si è svolta una discussione in merito all'efficacia degli strumenti di cui dispongono gli Stati membri per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza derivanti dai mercati oligopolistici e, più in particolare, duopolistici. Anche le relazioni del BEREC hanno segnalato la questione, che però non è stata trattata dalla Commissione nella sua proposta. La Commissione deplora la mancanza di giurisprudenza, pur mantenendo l'impegno ad aggiornare gli orientamenti sul significativo potere di mercato.
41. Si è riconosciuto ampiamente che le preoccupazioni degli Stati membri riguardo alle situazioni oligopolistiche meritano un ulteriore esame. L'ultimo testo di compromesso sull'**articolo 59, paragrafo 2**, non ha ancora raggiunto l'equilibrio necessario tra flessibilità e pieno rispetto del regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato. La presidenza propone di avviare le discussioni future su questo articolo cruciale sulla base della proposta avanzata da tre Stati membri durante la riunione del gruppo del 19 maggio.

Conclusioni relative all'accesso

42. La presidenza è riuscita a garantire un ampio sostegno per la maggior parte degli elementi del testo di compromesso riguardante l'accesso. Sebbene alcune delegazioni ritengano che il testo non sia abbastanza ambizioso nel garantire alle autorità nazionali il massimo margine di discrezionalità, esso rende possibile una notevole flessibilità pur mantenendo la struttura globale proposta dalla Commissione, concentrandosi sulle questioni derivanti dal significativo potere di mercato in vista di una regolamentazione simmetrica. **L'accordo finale su detta sezione dovrà essere esaminato alla luce di una visione olistica della proposta.** In particolare, **sarà necessario discutere ulteriormente delle questioni concernenti i poteri delle autorità di regolamentazione (articolo 59), l'accesso all'infrastruttura (articoli 70 e 71) e il coinvestimento (articolo 74) per assicurare che sostengano l'obiettivo di promuovere la concorrenza e gli investimenti.**

III.3. Spettro (articoli 4, 19, 28, 30, da 35 a 37, 42, da 45 a 56, 59, paragrafo 3)

43. Le proposte della Commissione in materia di spettro modificano notevolmente l'attuale regime introducendo norme vincolanti per il coordinamento rafforzato della gestione dello spettro al fine di facilitare gli investimenti soprattutto nelle reti 5G. La presidenza maltese ha effettuato un primo esame raccogliendo osservazioni scritte. Ne è emerso un forte sostegno al conseguimento di tale risultato; gli Stati membri hanno espresso un interesse comune ad avanzare verso il 5G, **impegnandosi fermamente affinché sia introdotto con esito positivo.**
44. Ciò nondimeno, sono state espresse alcune preoccupazioni su questioni analoghe a quelle individuate nel Consiglio TTE del dicembre 2016. La preoccupazione principale riguarda il fatto che la proposta della Commissione limita l'autorità e la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dello spettro. Potenzialmente ciò riduce la capacità di affrontare questioni specifiche a livello nazionale (soprattutto negli Stati membri che condividono frontiere con paesi terzi). Lo spettro, inoltre, è una risorsa nazionale che, conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe essere trattata secondo le priorità stabilite dallo Stato membro in questione.
45. In particolare, **16 delegazioni hanno firmato un documento di posizione comune** in cui si sostiene che le proposte molto dettagliate sulla gestione dello spettro introdurrebbero ambiguità circa i criteri che gli Stati membri devono esaminare e bilanciare, aumentando così l'incertezza del diritto e l'instabilità delle decisioni relative all'assegnazione dello spettro. La durata minima delle licenze di 25 anni per lo spettro armonizzato di cui alla proposta della Commissione è ritenuta non abbastanza flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato. Infine sono stati criticati il modello di governance e il conferimento di poteri alla Commissione.

46. I 16 Stati membri hanno proposto di:

- reintegrare i principi generali della gestione europea dello spettro previsti dal quadro vigente e concentrarsi perciò esclusivamente sull'attuazione e applicazione dei principi esistenti piuttosto che introdurre disposizioni più dettagliate e complesse e
- migliorare il coordinamento politico attraverso un gruppo "Politica dello spettro radio" più forte, composto di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri, e secondo un approccio strategico attento a tutti gli aspetti rilevanti connessi allo spettro.

47. Gli Stati membri hanno espresso il desiderio condiviso di una gestione efficace dello spettro in tutta Europa e hanno manifestato la disponibilità ad avviare un dialogo sulle modalità per raggiungere una maggiore cooperazione e un più efficace coordinamento nella gestione dello spettro. Ciò è tuttavia controbilanciato da una valutazione delle sfide attuali più ottimistica rispetto a quella espressa dalla Commissione e dalla critica del meccanismo di cooperazione proposto dalla Commissione. Per qualsiasi futuro compromesso sarà necessario **affrontare la preoccupazione che la proposta in vari settori limiti inutilmente la flessibilità degli Stati membri**. Quanto al rafforzamento del meccanismo di cooperazione, **le delegazioni propendono in generale per un approccio che coinvolga il gruppo "Politica dello spettro radio" piuttosto che il BEREC**.

III.4. Assetto istituzionale (articoli 1, 3, da 5 a 21, 23-24, 26-27, 29-30-31, 38-39)

48. Le proposte della Commissione riguardo all'assetto istituzionale contengono una **definizione più restrittiva delle autorità nazionali di regolamentazione** per rafforzarne l'indipendenza, ma ne potrebbe derivare un potenziale trasferimento di poteri alle ANR dagli Stati membri o da altre autorità competenti. Estendono inoltre il ruolo del BEREC (ad esempio conferendogli un ruolo in un meccanismo di veto potenziale sulle misure correttive proposte dalle ANR) e propongono di trasformarlo in un'agenzia con una proposta di regolamento BEREC aggiornato.
49. Tuttavia, durante le discussioni sulla valutazione d'impatto e l'esame dell'assetto istituzionale del codice, gli Stati membri hanno pesantemente criticato la proposta della Commissione che, a loro avviso, aumenterebbe gli oneri amministrativi senza risolvere alcuna questione. Inoltre, **toglierebbe la flessibilità organizzativa di cui alcuni Stati membri hanno bisogno**, ad esempio per mantenere alcuni compiti nei ministeri o altre autorità competenti, quali le autorità per la concorrenza o quelle preposte alla tutela dei consumatori. **La proposta di regolamento BEREC aggiornato non è stata esaminata** poiché gli Stati membri hanno preferito **analizzare i compiti assegnati al BEREC dal codice** prima di esaminare quali disposizioni potrebbero essere necessarie per la loro esecuzione.
50. Gli Stati membri considerano positivamente l'attuale assetto istituzionale e pertanto appoggeranno molto probabilmente un approccio che se ne discosti solo in casi realmente giustificati. La presidenza organizzerà un **dibattito orientativo durante il Consiglio TTE del 9 giugno 2017** per fornire maggiori indicazioni al gruppo cosicché le delegazioni possano lavorare alla **definizione del ruolo dei vari soggetti (autorità nazionali di regolamentazione, autorità competenti, Stati membri, BEREC o Commissione)**.

IV. CONCLUSIONI

51. La presidenza ringrazia le delegazioni per il costante sostegno malgrado il ritmo pressante che ha imposto al gruppo. Negli ultimi cinque mesi si sono fatti progressi sostanziali. Siamo riusciti non solo a completare una prima lettura completa del codice ma anche a chiarire una serie notevole di questioni e a far spazio al compromesso in alcuni dei settori più difficili.
52. Oltre alla necessità di esaminare ulteriormente le disposizioni sullo spettro e l'assetto istituzionale, occorrono ulteriori discussioni in particolare sui seguenti punti:
- a) poteri di regolamentazione e misure correttive per gli oligopoli (articolo 59, paragrafo 2),
 - b) livello di armonizzazione (articolo 94),
 - c) campo di applicazione dei diritti degli utenti finali (articoli da 95 a 100),
 - d) meccanismi orientati al futuro (articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e articolo 114, lettera a)),
 - e) nesso tra gli articoli 70 e 71 in materia di accesso alle infrastrutture,
 - f) possibilità di coinvestimento (articolo 74).
53. Tali punti dovranno essere trattati dalla presidenza entrante al momento di predisporre un mandato per il COREPER o l'orientamento generale del CONSIGLIO in autunno.
54. Le delegazioni hanno chiaramente dichiarato di aver convenuto che, per quanto riguarda la negoziazione del codice e del regolamento BEREC, "nulla è concordato finché tutto non è concordato". Data tale avvertenza, la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e le ultime **proposte di compromesso della presidenza costituiscono una solida base per elaborare la posizione finale del Consiglio sul codice e il regolamento BEREC**, nell'ambizione comune di un'Europa più connessa e a titolo di contributo chiave per il completamento del mercato unico digitale.